



# Comune di Caltanissetta

## Ordinanza del Sindaco n° 14 del 28/03/2021

Riferita alla Proposta N. 37

DIREZIONE 2 - LAVORI PUBBLICI - LL.PP. - SUAP - MANUTENZIONI - AMBIENTE -  
RANDAGISMO

**OGGETTO: EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID 19. ULTERIORI MISURE  
DI CONTENIMENTO DEL CONTAGIO**

### IL SINDACO

**Premesso** che l'Organizzazione Mondiale della Sanità il 30 gennaio 2020 ha dichiarato l'epidemia da COVID-19 un'emergenza di sanità pubblica di rilevanza internazionale;

**Visto** il decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante «Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19», convertito, con modificazioni, dalla legge 5 marzo 2020, n. 13, successivamente abrogato dal decreto-legge n. 19 del 2020 ad eccezione dell'art. 3 comma 6-bis, e dell'art. 4;

**Visto** il decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dall' art. 1, comma 1, della legge 22 maggio 2020, n. 35, recante «Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19» e in particolare gli articoli I e 2, comma 1;

**Visto** il decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge 14 luglio 2020, n. 74, recante «Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19»;

**Visto** il decreto-legge 30 luglio 2020, n. 83, convertito, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge 25 settembre 2020, n. 124, recante «Misure urgenti connesse con la scadenza della dichiarazione di emergenza epidemiologica da COVID-19 deliberata il 31 gennaio 2020»;

**Visto** il decreto-legge 7 ottobre 2020, n. 125, recante «Misure urgenti connesse con la proroga della dichiarazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19 e per la continuità operativa del sistema di allerta COVID, nonché per l'attuazione della direttiva (UE) 2020/739 del 3 giugno 2020»;

**Visto** il Decreto Legge n. 2 del 14.01.2021, recante “Ulteriori disposizioni urgenti in materia di contenimento e prevenzione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 e di svolgimento delle elezioni per l'anno 2021”, come convertito in legge n. 29 del 12 marzo 2021;

**Visto** il Decreto Legge n. 30 del 13.03.2021 recante “Misure urgente per fronteggiare la diffusione del COVID-19 e interventi di sostegno per lavoratori con figli minori in didattica a distanza o in quarantena”;

**Visto** il DPCM 2 marzo 2021 con il quale sono state stabilite nuove misure di contenimento della diffusione del contagio da COVID-19;

**Vista** l'Ordinanza del Presidente della Regione Siciliana n. 21 del 15 marzo 2021 con la quale all'articolo 1 si stabilisce che per il territorio comunale di Caltanissetta “*in aggiunta alle misure*

*contenitive del contagio vigenti, dal 16 marzo 2021 fino al 30 marzo 2021 compreso, si applicano le seguenti misure:*

*a) divieto di accesso e di allontanamento dal territorio comunale, con mezzi pubblici e/o privati, da parte di ogni soggetto ivi presente, fatta eccezione per gli spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative, situazioni di necessità e/o motivi di salute. È sempre consentito il transito, in ingresso ed in uscita, dal territorio comunale per il rientro presso il proprio domicilio, abitazione o residenza, nonché per gli operatori sanitari e socio-sanitari, per il personale impegnato nella assistenza alle attività inerenti l'emergenza. È, altresì, consentito il transito per l'ingresso e l'uscita di prodotti alimentari, sanitari e di beni e/o servizi essenziali, nonché raggiungere ulteriori territori non soggetti a restrizioni negli spostamenti o nei casi in cui gli spostamenti siano consentiti ai sensi delle vigenti disposizioni nazionali e regionali. Rimane, infine, consentito il transito, in entrata ed in uscita, per garantire le attività necessarie per la cura e l'allevamento degli animali, nonché per le attività imprenditoriali non differibili in quanto connesse al ciclo biologico di piante;*

*b) divieto di circolare, a piedi o con qualsiasi mezzo pubblico e/o privato, nei predetti territori comunali ad eccezione di comprovate esigenze di lavoro, per l'acquisto di generi alimentari e beni di prima necessità, per ragioni di natura sanitaria, per stato di necessità imprevisto e non procrastinabile o per usufruire di servizi o attività non sospese;*

*c) sospensione di tutte le attività didattiche e scolastiche, di ogni ordine e grado;*

*d) sospensione di ogni attività degli uffici pubblici, fatta salva l'erogazione dei servizi essenziali e di pubblica utilità;*

*e) sospensione delle attività commerciali al dettaglio, fatta eccezione per le attività di vendita di generi alimentari e di prima necessità individuate nell'allegato 23 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 2 marzo 2021, anche se esercitate nelle medie e grandi strutture di vendita (compresi i centri commerciali);*

*f) chiusura dei centri commerciali e/o outlet ad eccezione delle attività commerciali al dettaglio di cui al superiore comma "e", purché sia consentito l'accesso solamente alle predette attività;*

*g) rimangono aperte le edicole, i tabaccai, le farmacie e le parafarmacie secondo gli ordinari orari di lavoro.*

*h) Nelle giornate festive è vietato l'esercizio di ogni attività commerciale, ad eccezione di edicole, tabaccai, farmacie e parafarmacie.*

*Rimane sempre consentita la vendita con consegna a domicilio dei prodotti alimentari e dei combustibili per uso domestico e per riscaldamento.*

*Per quanto non espressamente disciplinato si applicano le disposizioni di cui al Capo V del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 2 marzo 2021 e sue modificazioni e/o integrazioni per la c.d. zona rossa.*

**Rilevato** come i dati che l'ASP di Caltanissetta comunica giornalmente dimostrano che i nuovi casi di coronavirus sono ancora rilevanti e superano abbondantemente la percentuale di 250 casi su 100.000 abitanti;

**Tenuto conto** che si apprestano le festività pasquali ed è necessario rafforzare i divieti connessi alla possibilità che gruppi familiari possano concentrarsi in alcune aree del territorio comunale;

**Che** si impongono ulteriori restrizioni che si ritengono di individuare nel divieto di stazionamento nelle strade e piazze del territorio comunale al fine di annullare fenomeni di assembramento di varia natura e origine;

**Vista** la legge 23 dicembre 1978, n. 833, recante "Istituzione del servizio sanitario nazionale" e, in particolare, l'art.32 che dispone "il Ministro della sanità può emettere ordinanze di carattere contingibile e urgente, in materia di igiene e sanità pubblica e di polizia veterinaria, con efficacia estesa all'intero territorio nazionale o a parte di esso comprendente più regioni", nonché "nelle medesime materie sono emesse dal presidente della giunta regionale e dal **sindaco** ordinanze di carattere contingibile ed urgente, con efficacia estesa rispettivamente alla regione o a parte del suo territorio comprendente più comuni e al territorio comunale";

**Ritenuto** inderogabile la necessità di scongiurare ulteriori pericoli di innalzamento dei contagi confermando, quindi, tutte le possibili azioni idonee a prevenire e contenere possibili incrementi

dei soggetti contagiati in conseguenza della mancata osservanza delle misure e dei dispositivi di sicurezza da adottare;

**Ravvisata** pertanto l'opportunità confermare l'adozione, in forma adeguata e proporzionale all'attuale situazione epidemiologica e in coerenza con la ratio che ispira i provvedimenti emergenziali richiamati, di misure in grado di contrastare efficacemente la diffusione del Covid-19;

**Rilevato** che l'art. 11, co. 1), del citato D.P.C.M. del 02/03/2021 testualmente recita *“Può essere disposta per tutta la giornata o in determinate fasce orarie la chiusura al pubblico, delle strade o piazze nei centri urbani, dove si possono creare situazioni di assembramento, fatta salva la possibilità di accesso e deflusso agli esercizi commerciali aperti e alle abitazioni private”*;

**Ritenuto** necessario adottare un ulteriore provvedimento che rafforzi le disposizioni nazionali e regionali in materia di contenimento della diffusione del virus con le attività proprie di carattere comunale;

**Visto** l'esito del COC di Protezione Civile del 28 marzo 2021;

**Attestato:**

- la regolarità e la correttezza del presente atto ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l'art. 147 bis del D. Lgs. 267/2000”;

- che in merito al presente atto non vi è conflitto di interessi ai sensi dell'art.6 bis L. 241/90 e dell'art. 6 D.P.R. n.62/2013 e che non sono previste misure ulteriori di prevenzione della corruzione nel vigente P.T.P.C. in ordine al presente provvedimento;

**Visti:**

- il vigente Statuto comunale;

- la Legge n° 142/90 e s.m.i. così come recepita dalla Legge Regionale n° 48/91 e s.m.i.;

- la Legge n. 241/1990 s.m.i. come recepita da ultimo con la L.R. n. 7/2019;

- il D.Lgs. n. 1/2018 e s.m.i., ed in particolare l'art. 12;

- la L.R. n. 14 del 31.08.1998 e s.m.i.;

- il Tuel, approvato con D.Lgs. n° 267 del 18.08.2000 e s.m.i. e in particolare l'art. 50;

- l'art. 32 della legge 23.12.1978, n. 833;

- la Legge Regionale n° 30 del 23.12.2000, che detta le nuove norme sull'Ordinamento degli Enti Locali;

- l'O.R.EE.LL.,

**Assunti** i poteri di cui all'art. 50 comma 5 del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i.;

## **ORDINA**

in tutto il territorio del Comune di Caltanissetta fino al 6 aprile 2021 compreso, è **vietata ogni forma di stazionamento nelle strade e piazze non connesso a comprovate esigenze previste dalle vigenti disposizioni**, al fine di evitare ogni forma di assembramento nelle aree pubbliche o nelle vicinanze di esercizi commerciali, uffici o altri luoghi del territorio comunale.

## **RICORDA**

ai cittadini:

- 1) Che è vietato ogni spostamento in entrata e uscita dal Comune e all'interno dello stesso ad eccezione di quelli derivanti da comprovate esigenze lavorative o situazioni di necessità o motivi di salute. E' comunque consentito il rientro nella propria residenza, domicilio o abitazione. Il cittadino deve essere munito di autocertificazione al fine di consegnarla alle autorità competenti in caso di controllo.
- 2) Mantenere, nei contatti sociali, una distanza interpersonale di almeno un metro;
- 3) Evitare l'uso promiscuo di bottiglie e bicchieri, in particolare durante l'attività sportiva;
- 4) Non toccare occhi, naso e bocca con le mani;
- 5) Coprire bocca e naso se si starnutisce o tossisce;

- 6) Non prendere farmaci antivirali né antibiotici a meno che siano prescritti dal medico;
- 7) Pulire le superfici con disinfettanti a base di cloro o alcol;
- 8) Uso obbligatorio delle mascherine;
- 9) Se si hanno sintomi simili all'influenza restare a casa, non recarsi al pronto soccorso o presso gli studi medici, ma occorre contattare il medico di medicina generale, i pediatri di libera scelta, la guardia medica o i numeri regionali;

**L'inosservanza del presente provvedimento comporta l'applicazione in capo al trasgressore della sanzione amministrativa da Euro 400,00 al Euro 1.000,00, ai sensi dell'art. 4 del decreto legge n. 19 del 25.03.2020 convertito nella legge 22.5.2020, n. 35.**

**DARE ATTO CHE** la presente Ordinanza NON NECESSITA di parere di regolarità contabile in quanto non comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'ente;

**ATTESTARE:**

- che in merito al presente provvedimento non vi è conflitto di interessi ai sensi dell'art.6 bis della L.241/90 e dell'art.6 del D.P.R. n.62/2013;
- che non sono previste misure di prevenzione ulteriori nel vigente P.T.P.C.;
- la regolarità e la correttezza del presente atto ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l'art. 147 bis del D. Lgs. 267/2000;

**PUBBLICARE** la presente Ordinanza all'Albo Pretorio online e sul sito istituzionale del Comune alla voce "Amministrazione trasparente" - sezione "provvedimenti" - sottosezione "provvedimenti organi d'indirizzo politico" voce "determinazioni del Sindaco", ai sensi di quanto disposto dagli artt.23, 26 e 27 del D.Lgs. n. 33 del 14/3/2013;

**DIFFONDERE** la presente Ordinanza dandone notizia sul sito istituzionale del Comune di Caltanissetta, nonché nei punti di accesso delle strutture scolastiche e mediante i locali mezzi di radio e telecomunicazione;

**COMUNICARE** la presente Ordinanza al Presidente della Regione Siciliana, all'Assessore Regionale alla Sanità, al Dipartimento Regionale della Protezione Civile, alla Prefettura, al Libero Consorzio di Comuni di Caltanissetta, all'ASP di Caltanissetta.

**AVVERTENZE:**

Avverso la presente ordinanza è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale nel termine di sessanta giorni dalla comunicazione, ovvero ricorso Straordinario al Presidente della Regione Siciliana entro il termine di centoventi giorni.

La presente ordinanza è immediatamente esecutiva e sarà valida fino a nuova disposizione.

La presente ordinanza è pubblicata sulla home page e all'Albo pretorio nel sito istituzionale del Comune di Caltanissetta.

Il Sindaco

Arch. Roberto Gambino

---

Il Responsabile dell'atto:F.to Ing. Giuseppe Tomasella

Caltanissetta, 28/03/2021

Sindaco  
GAMBINO ROBERTO / ArubaPEC S.p.A.

*L'originale del presente documento è stato sottoscritto con firma digitale*